



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 98 del 24-09-2008**

**Oggetto:**  
**APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DA PARTE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "L'ALLEGRA BRIGATA" DI AREA DI PROPRIETA' COMUNALE.**

L'anno **duemilaotto** addì **ventiquattro** del mese di **settembre** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:

GASPARIN GIOVANNI	SINDACO	P
BETTIO CARLO	VICESINDACO	P
MARCHIORO ROBERTO	ASSESSORE	P
MORELLO OLINDO	ASSESSORE	P
RINUNCINI ENRICO	ASSESSORE	P
SCHIAVON BERTILLA	ASSESSORE	P
SCHIAVON MARTINO	ASSESSORE	P

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to GASPARIN GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to NIEDDU MARIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
N. _____ Reg. Pubbl. Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. <i>Addì</i>  IL SEGRETARIO GENERALE F.to NIEDDU MARIANO	Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA il _____ <i>Addì</i>  IL SEGRETARIO GENERALE NIEDDU MARIANO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

*Addì*

IL SEGRETARIO GENERALE  
NIEDDU MARIANO

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore ai Servizi Sociali;

Vista la Legge 28.8.1997 n. 285, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", che prevede agli artt. 3 e 7 la realizzazione di iniziative per favorire e sostenere le relazioni genitori-figli e l'attivazione di interventi che facilitino l'uso del tempo e degli spazi urbani da parte delle famiglie e dei minori;

Richiamato il *Piano nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali*, approvato con D.P.R. 3.5.2001, che prevede la possibilità di sviluppo di servizi rivolti all'infanzia anche mediante l'offerta di spazi di gioco di libero accesso per i bambini da zero a tre anni, alla presenza di genitori od altri adulti;

Dato atto che la citata Legge n. 285/1997 prevede inoltre, all'art. 2, che gli enti locali assicurino la partecipazione delle organizzazioni di utilità sociale nella definizione ed attuazione dei piani di intervento in favore dei minori e che la Legge 8.11.2000 n. 328 recante la "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede, agli articoli 1 e 5, che gli enti locali riconoscano ed agevolino il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale e degli organismi della cooperazione operanti nel "Sistema integrato di interventi e servizi sociali" e promuovano azioni di sostegno nei confronti degli stessi;

Dato atto che in data 23.09.1999 si è costituita, quale organizzazione di volontariato, l'associazione *L'Allegra Brigata*, al fine di perseguire finalità esclusivamente di carattere sociale ed operare in ambito socio-culturale, creativo, ricreativo, ludico ed assistenziale e che la predetta associazione, avente sede a Ponte San Nicolò, in vicolo Parini n. 2/8, ha attivato un servizio di carattere educativo e ludico rivolto alla prima infanzia, che si prefigge di fornire sostegno alle famiglie che abbiano necessità per la cura e l'assistenza dei bambini di età compresa tra gli zero ed i tre anni;

Atteso che con deliberazione di G.C. n. 76 del 30.05.2001, al fine di dare attuazione al Progetto per la Prima Infanzia – approvato con atto di C.C. n. 46 del 7.9.1999 – è stato approvato lo "Schema di convenzione con l'Associazione di volontariato *L'Allegra Brigata* per la realizzazione del Progetto per la Prima Infanzia" e che in data 6.6.2001 (Rep. 461) si è provveduto alla stipula della convenzione stessa;

Considerato che, al fine di realizzare il Progetto promosso da questa Amministrazione Comunale e denominato 'Prima Infanzia' all'interno di uno spazio adeguato, con la stipula di detta convenzione è stata messa a disposizione dell'Associazione di volontariato *L'Allegra Brigata* la porzione di area di proprietà comunale di cui al foglio 6, mapp. 986 (ex 962/A), di circa mq. 600, adiacente alla struttura utilizzata dall'Associazione, area nel frattempo attrezzata con alcuni giochi da esterno e due ampi gazebo per consentire una migliore fruizione dello spazio da parte dei minori e dei loro genitori;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 27 del 3.4.2002 e n. 99 del 29.9.2004, con le quali è stata disposta la prosecuzione dell'esperienza di collaborazione con la predetta associazione mediante l'utilizzo dell'area sopra indicata e richiamate le relative convenzioni stipulate in data 10.4.2002 (rep. n. 527) ed in data 6.10.2004 (rep. n. 894);

Atteso che in data 21.08.2006 la Cooperativa *L'allegra Brigata* s.c.a.r.l. ha comunicato, con nota acquisita al protocollo con n. 16081, che la predetta associazione avrebbe terminato la propria attività in data 31.08.2006 e che sarebbe subentrata nella medesima attività la Cooperativa Sociale a responsabilità limitata *L'Allegra Brigata*;

Atteso che in data 31.01.2008 la Cooperativa Sociale *L'Allegra Brigata* ha presentato richiesta, acquisita al protocollo con n. 1920, di dare prosecuzione all'iniziativa attraverso l'utilizzo dell'area anzidetta e la stipula di apposita convenzione per la gestione della stessa ed ha segnalato l'esigenza di sistemazione del terreno, mediante la sistemazione del tappeto erboso e la messa a dimora di piante, al fine di una migliore fruibilità dell'area da parte dei bambini e dei loro accompagnatori;

Riscontrato l'interesse delle famiglie del territorio con figli in tenera età di avvalersi di uno spazio attrezzato ad essi riservato e valutato pertanto opportuno mettere a disposizione della popolazione la predetta porzione di area;

Vista la Legge Regionale del Veneto 16 agosto 2002 n. 22, “Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”, e le delibere di Giunta Regionale attuative della stessa, con le quali, al fine di garantire il soddisfacimento di requisiti e standard qualitativi, di adeguatezza, efficienza ed appropriatezza da parte dei soggetti che erogano servizi in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale, sono stati definiti i criteri per l’autorizzazione all’esercizio di servizi e strutture di tipo sanitario e sociale operanti nella Regione del Veneto ed è stato tra l’altro stabilito l’obbligo, per le strutture non autorizzate e già operanti, di avviare la richiesta di autorizzazione all’esercizio entro un anno dall’entrata in vigore della citata D.G.R. 84/2007, ovvero entro il 5.3.2008;

Richiamata la propria deliberazione n. 41 del 27.4.2007 con la quale è stato espresso parere favorevole all’attivazione da parte della Cooperativa Sociale *L’Allegra Brigata* di un servizio educativo rivolto alla prima infanzia del tipo Micronido avente sede nel territorio comunale, in considerazione della rispondenza di tale servizio ai Piani di Zona dei Comuni dell’ULSS 16 e dell’opportunità di consentire alla stessa di avviare l’iter per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, essendo tale parere tra l’altro previsto dalle citate Delibere di Giunta Regionale attuative della L.R. Veneto 22/2002 per il conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio;

Visto il parere igienico sanitario preventivo sul progetto di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso per attività di micronido con esito favorevole, rilasciato dal Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ULSS 16 di Padova in data 20.06.2007 su richiesta della Cooperativa *L’Allegra Brigata* e viste altresì le prescrizioni in esso contenute per il rilascio del parere definitivo ai fini dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 16.8.2002 n. 22;

Dato atto che detta cooperativa in data 5 marzo 2008 ha presentato richiesta di autorizzazione all’esercizio per l’attività di micronido, e che la stessa ha quindi dato avvio ad un percorso per un’ulteriore qualificazione delle proprie strutture e dei propri servizi ed al procedimento per il riconoscimento a pieno titolo della propria operatività ai sensi della vigente normativa regionale sull’autorizzazione e sull’accreditamento delle strutture sociali;

Ritenuto pertanto di stipulare apposita convenzione con la Cooperativa Sociale *L’Allegra Brigata*, che preveda che quest’ultima utilizzi la porzione di area di cui al foglio 6, mapp. 986 (ex 962/A) ma soprattutto garantisca l’accesso alla medesima area da parte della popolazione interessata, facendosi carico delle attività di manutenzione, di apertura e di chiusura dei cancelli di accesso e di vigilanza dell’accesso da parte della popolazione cui essa è destinata, consentendo di rendere fruibile alle famiglie l’area stessa senza alcun onere per questa Amministrazione;

Ritenuto altresì di disciplinare i rapporti tra questa Amministrazione Comunale e la Cooperativa Sociale *L’Allegra Brigata* attraverso apposita convenzione, il cui schema viene allegato sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che detto schema reca le modalità di utilizzo della predetta area di proprietà comunale da parte dell’Associazione e lo svolgimento da parte della stessa delle attività sopra indicate;

Atteso che, nel corso di incontri intercorsi con l’Amministrazione Comunale, la predetta Cooperativa ha manifestato la propria disponibilità a svolgere i lavori di sistemazione dell’area dalla stessa sollecitati direttamente, attraverso una ditta di propria fiducia, e ritenuto pertanto di formalizzare il proprio consenso affinché l’attività di sistemazione del tappeto erboso e di messa a dimora di piante ornamentali all’interno dell’area stessa abbia corso e ritenuto altresì opportuno disporre che detti lavori vengano eseguiti dalla Cooperativa Sociale *L’Allegra Brigata*;

Richiamato il “Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale”, approvato con delibera di C.C. n. 11 del 07.05.2008, che all’art. 2, comma 1, prevede che la partecipazione economica del Comune in favore di enti, associazioni, comitati ed in genere di terzi operanti in ambito sociale, culturale, educativo o sportivo, possa avvenire mediante l’erogazione di contributi in denaro e la fornitura diretta di prestazioni, sedi o servizi ed all’art. 8 stabilisce le modalità per tale erogazione;

Ritenuto pertanto di riconoscere, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del citato Regolamento, alla Cooperativa Sociale *L’Allegra Brigata* un contributo di importo massimo di € 2.650,00 finalizzato al rimborso delle spese di sistemazione dell’area anzidetta e di dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona di

provvedere agli adempimenti necessari all'erogazione di tale contributo;

Considerato, infine, che per le finalità indicate all'art. 1 del DPR 118/2000, mancando l'apposito riferimento legislativo, tale contributo deve intendersi riferito all'art. 1, del vigente *Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale* (approvato ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90) e che la Cooperativa *L'Allegra Brigata*, con sede a Ponte San Nicolò in vicolo Parini, 2/8, sarà incluso nell'elenco da pubblicare ai sensi del citato art. 1;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di dare ulteriore continuazione all'esperienza di utilizzo da parte della popolazione della porzione di area di cui al foglio 6, mapp. 986 (ex 962/A), di circa mq. 600, riservando la stessa ai bambini di età compresa tra gli zero ed i tre anni ed ai loro genitori, dando atto che tale spazio è già stato attrezzato con giochi da esterno e due ampi gazebo;
2. Di incaricare, stante l'impossibilità di provvedere mediante il personale in servizio, la Cooperativa Sociale *L'Allegra Brigata* s.c.a.r.l. della vigilanza, dell'apertura dei cancelli di accesso e della manutenzione dell'area indicata al precedente punto 1), dando atto che ciò non comporta alcun onere per questa Amministrazione;
3. Di disciplinare i rapporti tra questa Amministrazione e l'Associazione *L'Allegra Brigata* mediante apposita convenzione, il cui schema viene allegato al presente atto sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso stabilisce anche le modalità di svolgimento da parte dell'Associazione delle attività indicate al punto 2) e di utilizzo della predetta area di proprietà comunale da parte di quest'ultima;
4. Di manifestare il proprio consenso affinché la Cooperativa Sociale *L'Allegra Brigata* provveda direttamente, avvalendosi di ditta di propria fiducia, a realizzare i lavori di sistemazione dell'area indicata al punto 1, attraverso la sistemazione del tappeto erboso, la fresatura e il livellamento del fondo, la semina, la rullatura e la concimazione e la messa a dimora di piante ornamentali;
5. Di assegnare alla stessa un contributo di importo massimo di € 2.650,00 e di dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona di provvedere agli adempimenti all'erogazione di detto contributo con le modalità e secondo i criteri indicati nel "Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale" approvato con delibera di C.C. n. 11 del 07.05.2008;
6. Di pre-impegnare la spesa di € 2.650,00 sul cap. 210.902 "Contributi straordinari ad enti ed associazioni operanti in ambito sociale nel territorio comunale";
7. Di assicurare, infine, che per le finalità indicate all'art. 1 del D.P.R. 118/2000 mancando l'apposito riferimento legislativo, il suddetto contributo massimo di € 2.650,00 deve intendersi riferito all'art. 1 del vigente *Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale* (approvato ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90) e che la Cooperativa Sociale *L'Allegra Brigata*, con sede in vicolo Parini, 2/8 – Ponte San Nicolò, sarà incluso nell'elenco da pubblicare ai sensi del succitato art. 1.

ALLEGATI:

A) Schema di convenzione

---

Successivamente,

**LA GIUNTA COMUNALE**

Ritenuta l'urgenza di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;  
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ  
PROVINCIA DI PADOVA

REP. N.

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**OGGETTO: Convenzione con la Cooperativa Sociale "L'Allegra Brigata" per la promozione dell'utilizzo di porzione di area di proprietà comunale da parte dei minori di età compresa tra gli zero ed i tre anni e le loro famiglie.**

L'anno **duemilaotto**, addì, \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede del Municipio di Ponte San Nicolò, tra:

- il Comune di Ponte San Nicolò, con sede in viale del Lavoro, 1, cod. fisc. 00673730289, rappresentato da \_\_\_\_\_ Responsabile del Settore Servizi alla Persona, come da decreto del Sindaco n. \_\_\_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_

e

- la Cooperativa "L'Allegra Brigata" s.c.a.r.l. di Ponte San Nicolò, rappresentata dalla Presidente Maria Grazia Callegaro, nata a Campodarsego (PD), il 18.09.1963, residente in Ponte San Nicolò, via Bachelet, n. 29, che agisce in nome e per conto della stessa

**premessi che**

- la Legge 28.8.1997 n. 285, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", prevede, agli artt. 3 e 7, la realizzazione di iniziative per favorire e sostenere le relazioni genitori-figli bambini e l'attivazione di interventi che facilitino l'uso del tempo e degli spazi urbani da parte delle famiglie e dei minori e, all'art. 2, che gli enti locali assicurino la partecipazione delle organizzazioni di utilità sociale nella definizione ed attuazione dei piani di intervento in favore dei minori;
- la Legge 8.11.2000 n. 328 recante la "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede, agli articoli 1 e 5, che gli enti locali riconoscano ed agevolino il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale operanti nel settore della programmazione, gestione e organizzazione del "Sistema integrato di interventi e servizi sociali" e promuovano azioni di sostegno nei confronti degli stessi;
- il Piano nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali, approvato con D.P.R. 3.5.2001, promuove lo sviluppo da parte degli enti locali di servizi rivolti all'infanzia anche mediante l'offerta di spazi di gioco di libero accesso per i bambini da zero a tre anni, alla presenza di genitori, od altri adulti, come momento di supporto alle funzioni genitoriali;
- in data 23.9.1999 si è costituita l'Associazione "L'Allegra Brigata" Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale con sede in questo Comune, in vicolo Parini n. 2/8, con finalità di solidarietà sociale ed ambito di intervento nei settori socio-culturale, ricreativo, ludico ed assistenziale, la quale ha attivato presso la propria sede una struttura educativa per la Prima Infanzia;
- in data 1.9.2006 la Cooperativa Sociale a r.l. "L'Allegra Brigata" è subentrata all'Associazione "L'Allegra Brigata" nella gestione dell'anzidetta struttura educativa per la prima infanzia sita in vicolo Parini n. 2/8;
- con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 30.05.2001, al fine di dare attuazione al Progetto per la Prima Infanzia – approvato da questa Amministrazione con atto di C.C. n. 46 del 7.9.1999 ed inserito all'interno del "Piano Triennale per l'infanzia e l'adolescenza" di cui alla Legge 285/97 – è stato approvato lo 'Schema di convenzione con l'Associazione "L'Allegra Brigata" per la realizzazione del Progetto per la Prima Infanzia' e che in data 6.6.2001 (Rep. 461) si è provveduto alla stipula della convenzione stessa, i cui effetti sono cessati il 30.10.2001;
- con la stipula di detta convenzione questa Amministrazione Comunale ha messo a disposizione della citata Associazione per la realizzazione del Progetto Prima Infanzia la porzione di area di proprietà comunale di cui al foglio 6, mapp. 986 (ex 962/A), di circa mq. 600 adiacente alla struttura utilizzata dall'Associazione stessa, successivamente attrezzato con giochi da esterno adatti ai minori di età compresa tra gli zero ed i tre anni;
- con atti di Giunta Comunale n. 27 del 3.4.2002 e n. 99 del 29.9.2004 l'Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò ha deliberato di dare continuazione all'esperienza intrapresa con il Centro Prima Infanzia, mediante la valorizzazione dello spazio attrezzato per l'utilizzo da parte dei bambini di età compresa tra gli zero ed i tre anni e dei loro genitori e di avvalersi altresì della collaborazione



dell'Associazione di volontariato "L'Allegra Brigata" per l'esecuzione dei servizi di vigilanza, apertura e chiusura dei cancelli di accesso e manutenzione dell'area sopra indicata;

- con nota del 30.1.2008, acquisita al protocollo con n. 1920, la predetta Cooperativa - che ha attivato nel territorio comunale un servizio di carattere educativo e ludico per i bambini dagli zero ai tre anni - ha proposto a questa Amministrazione Comunale di dare prosecuzione alla collaborazione avviata nel corso del 2001 per l'utilizzo da parte dei bambini di età compresa tra gli zero ed i tre anni dell'area sopra indicata rendendosi disponibile a continuare a svolgere le attività già oggetto di convenzione senza alcun onere per questa Amministrazione;

### **si conviene e si stipula quanto segue**

#### **Art. 1 – Oggetto della Convenzione**

La Cooperativa Sociale a r.l. denominata "L'Allegra Brigata" (d'ora in avanti indicata come Cooperativa), con sede in Ponte San Nicolò, vicolo Parini n. 2/8, collabora con il Comune di Ponte San Nicolò per consentire la fruizione da parte dei bambini di età compresa tra gli zero ed i tre anni e degli adulti loro accompagnatori (genitori, nonni, baby sitter...) dello spazio indicato all'art. 2, denominato "Parco Allegro".

#### **Art. 2 – Sede**

Il Comune di Ponte San Nicolò mette a disposizione dei soggetti indicati all'art. 1 della presente convenzione la porzione di area di proprietà comunale (giusto atto di cessione al Comune: notaio Pierino Rocchi di Padova, repertorio n.67125 dell'11.2.1998, acquisito agli atti del Comune in data 6.4.1998, con protocollo n. 5359) di cui al foglio 6, mapp. 986 (ex 962/A), porzione contrassegnata nell'allegata planimetria con la lettera A di circa mq. 600, attrezzata con due gazebo di ampie dimensioni e con giochi da esterno, adatti a minori di età compresa tra gli zero ed i tre anni.

#### **Art. 3 – Accesso**

L'accesso alla predetta area è riservato esclusivamente ai minori di cui all'art. 1 ed ai loro accompagnatori. Esso è del tutto gratuito e non è vincolato ad alcun onere di iscrizione.

#### **Art. 4 – Scopo della convenzione**

Con la presente convenzione l'Amministrazione Comunale si prefigge di favorire l'utilizzo degli spazi urbani da parte delle famiglie e dei minori e di sostenere le relazioni genitori-figli, favorendo l'uso del tempo libero in un contesto ludico e di interazione che agevoli le relazioni dei genitori con i figli, degli adulti tra loro e tra bambini, in un luogo e in un tempo libero da impegni quotidiani.

#### **Art. 5 – Oneri a carico della Cooperativa**

La Cooperativa "L'Allegra Brigata" assicura per tutta la durata della presente convenzione la manutenzione ordinaria dell'area e delle sue pertinenze, così come la vigilanza all'interno del "Parco Allegro". Con vigilanza si intendono l'apertura e la chiusura dei cancelli negli orari indicati al successivo art. 8 e la verifica dell'accesso esclusivamente da parte della popolazione di cui all'art. 1.

La Cooperativa consentirà ai bambini fruitori dell'area attrezzata ed ai loro accompagnatori, qualora insorgano piccole necessità (quali, ad esempio, quella dell'utilizzo dei servizi igienici o di uno spazio per cambiare il bambino) e limitatamente al tempo necessario al loro soddisfacimento, di accedere alla struttura da essa presa in locazione ed utilizzata per la realizzazione delle proprie attività, struttura adiacente all'area stessa.

La cooperativa realizzerà entro un anno dalla stipula della presente convenzione, anche avvalendosi di ditta di propria fiducia, i lavori di sistemazione dell'area indicata al punto 2, attraverso la preparazione del terreno per la semina del tappeto erboso, compresa la fresatura e il livellamento del fondo, la semina, la rullatura e la concimazione e la messa a dimora di piante ornamentali.

#### **Art. 6 – Oneri a carico del Comune di Ponte San Nicolò**

Il Comune di Ponte San Nicolò assicura la predisposizione e la collocazione all'esterno dell'area indicata all'art. 2 di cartelli indicanti la destinazione d'uso dell'area, la popolazione cui essa è riservata e gli orari di accesso alla stessa.

La manutenzione straordinaria dell'area è a carico del Comune.

Il Comune di Ponte San Nicolò ha assegnato con deliberazione di G.C. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_.2008 un contributo straordinario di importo massimo pari ad € 2.650,00 a ristoro delle spese che verranno sostenute dalla cooperativa per i lavori di sistemazione dell'area indicati all'art. 5. Detto contributo verrà erogato con le modalità ed i criteri indicati dal "Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale".

#### **Art. 7 – Personale**

Il personale da impiegare per la realizzazione dei servizi indicati al precedente art. 3 è individuato e remunerato dalla Cooperativa.

#### **Art. 8 – Orari e periodo di apertura dell'area**

L'accesso alla porzione di area di cui all'art. 2 della presente convenzione deve essere garantita da parte della Cooperativa per tutti i mesi compresi tra aprile e ed ottobre (inclusi) tutti i pomeriggi – ad esclusione dei giorni di sabato, domenica e dei festivi – fatto salvo per quanto di seguito indicato.

Eventuali ulteriori periodi di sospensione devono essere concordati con l'Amministrazione comunale. Questi potranno in particolare ricadere in un arco di tempo non superiore alle tre settimane nel mese di agosto.

Gli orari di accesso all'area potranno essere stabiliti dalla Cooperativa in relazione al periodo dell'anno. Essi non potranno essere inferiori a tre ore (previste nell'orario compreso tra le ore 15.00 e le ore 19.30).

Nel restante orario la Cooperativa "L'Allegra Brigata" potrà avvalersi dell'area per la realizzazione delle proprie attività educative e ricreative rivolte ai minori.

#### **Art. 9 – Utilizzo dell'area da parte della Cooperativa**

Negli orari in cui la Cooperativa si avvale dell'area in via esclusiva, per la realizzazione dei propri fini istituzionali, essa risponde direttamente per eventuali responsabilità che dovessero insorgere a seguito di infortuni o danni a cose o persone che si verificassero nell'area stessa, senza nulla pretendere dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 10 – Spese per l'acquisto di materiale**

Le spese per l'acquisto di eventuale materiale necessario (ulteriore materiale ludico da esterno, sostituzione gazebo, ecc.) è a carico del Comune di Ponte San Nicolò, nei limiti dei fondi stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale.

Proprietario del materiale durevole eventualmente acquistato per favorire l'utilizzo dell'area di cui all'art. 2 della presente convenzione è il Comune di Ponte San Nicolò.

Resta facoltà della Cooperativa provvedere con fondi propri all'acquisto di materiale per l'arredo dell'area, la cui proprietà rimarrà in capo alla cooperativa stessa.

#### **Art. 11 – Durata della convenzione**

La presente convenzione ha durata di due anni dalla data della stipula. Allo scadere della presente convenzione essa potrà essere rinnovata con apposito atto deliberativo approvato dalla Giunta Comunale.

In caso di scioglimento della Cooperativa "L'Allegra Brigata" o in caso di trasferimento da parte della stessa dalla sede utilizzata per la realizzazione delle proprie attività rivolte ai minori il presente atto si intende risolto di diritto.

#### **Art. 12 – Pubblicità**

La pubblicità del servizio e della possibilità di utilizzo dell'area indicata all'art. 2 della presente convenzione è a carico del Comune di Ponte San Nicolò, che si riserva di individuare le modalità ritenute più opportune. La Cooperativa "L'Allegra Brigata" si impegna a collaborare con il predetto Comune per la diffusione dell'informazione tra i cittadini, anche mediante l'affissione presso la propria sede di eventuali locandine e la collocazione in luoghi visibili della stessa di pieghevoli informativi.

#### **Art. 13 – Verifica**

Il Comune mantiene, tramite il quinto Settore – Ufficio Servizi Sociali, la titolarità della vigilanza sul servizio attivato.

La Cooperativa si impegna a fornire al Comune, entro il mese di ottobre di ciascun anno di vigenza della presente convenzione, informazioni relative all'utilizzo dell'area da parte dell'utenza (numero medio di presenze settimanali distinte per minori ed accompagnatori, giorni ed orari di maggiore utilizzo dell'area, residenza della popolazione utente, percentuale di utenza che utilizza il "Parco Allegro" senza usufruire dei servizi della Cooperativa con regolarità e ogni altra informazione ritenuta utile o richiesta dall'Amministrazione Comunale). La cooperativa si impegna inoltre a partecipare agli incontri promossi dall'Amministrazione comunale per la verifica dell'andamento di quanto previsto dalla presente convenzione e dell'utilizzo da parte dei genitori e dei bambini dell'area indicata all'art. 2.

#### **Art. 14 – Sospensione della convenzione**

In caso di verifica negativa sull'andamento del progetto o di sua concreta impossibilità di realizzazione o



prosecuzione il Comune di Ponte San Nicolò, a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la sospensione della presente convenzione.

**Art. 15 – Imposta di bollo**

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 460/97.

**Art. 16 – Registrazione**

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  
*Laura Infante*

IL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA  
*Maria Grazia Callegaro*

---

**Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DA PARTE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "L'ALLEGRA BRIGATA" DI AREA DI PROPRIETA' COMUNALE.**

---

**PARERI, RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.**

Il sottoscritto INFANTE LAURA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità tecnica** sulla proposta di deliberazione.

*18-09-2008*

Il Responsabile del Servizio  
F.to INFANTE LAURA

Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità contabile** sulla proposta di deliberazione.

*18-09-2008*

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to QUESTORI LUCIO